



Roma, 20 maggio 2022

Dalla Segreteria Nazionale



♦ FESI 2021 Esito incontro

Si è svolto il 16 maggio il secondo incontro propedeutico per la sottoscrizione del relativo alle prestazioni lavorative effettuate nel 2021. Le voci soggette al pagamento sono:

- ⇒ la reperibilità €17,50 a turno
- ⇒ servizi resi in alta montagna € 6,40 a turno
- ⇒ indennità di controllo del territorio € 5,00 a turno serale, € 10,00 a turno notturno
- ⇒ cambio turno € 10 cadauno
- ⇒ per l'effettiva presenza € 6,53 (somma da corri-

spondere solo per quest'anno grazie ai residui di bilancio dell'anno 2021)

- ⇒ forfettario cambio turno reparti mobili € 610,00 annui a secondo le presenze.

Il SIAP ha chiesto con forza l'avvio di tutte le procedure per addivenire alla sigla dell'accordo per il pagamento degli emolumenti dovuti in emissione ordinaria o straordinaria nel più breve tempo possibile. Rispetto alla tempistica precisa dei pagamenti ci riserviamo di comunicarla non appena sottoscriveremo l'accordo col Ministro dell'Interno; in ogni caso i tempi per i pagamenti nella peggiore delle ipotesi non potrà andare oltre la mensilità di luglio.

♦ Problematiche relative alle missioni internazionali effettuate dal personale della Polizia di Stato.

La Segreteria Nazionale, condividendo quanto segnalato da alcune strutture provinciali d'Italia, ha rappresentato ai competenti uffici del Dipartimento l'incresciosa disparità di trattamento, inerente le tempistiche di liquidazione delle missioni internazionali, attuata nei confronti del personale della Polizia di Stato rispetto a quello della Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Giova infatti precisare che nonostante numerosi interventi, effettuati dalle strutture locali, in ultimo quello della Segreteria Provinciale di Roma, intervenute preliminarmente presso i competenti uffici capitolini al fine di sanare la problematica in questione, scelte dipartimentali hanno imposto da qualche anno che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VI – Trattamento Economico del Personale in servizio, liquidi le missioni per Guardia di Finanza ed Arma dei Carabinieri entro 3 / 4 mesi dalla loro chiusura, mentre la corresponsione di dette competenze per la Polizia di Stato sono state affidate alle Prefetture, che differentemente le eroga dopo 1 anno e mezzo circa. Queste differenti tempistiche di rimborso incidono negativamente sugli operatori della Polizia di Stato (ai quali viene anticipato solo il 75% del totale), poiché sono chiamati a sostenere personalmente circa il 25% di ogni missione extranazionale effettuata, oltre ad eventuali spese suppletive, con ovvie ricadute negative sui loro bilanci familiari. A ciò si aggiunge che tali missioni vengono liquidate, dopo questo enorme lasso di tempo, senza neanche il cedolino della chiusura della missione stessa, lasciando comprensibilmente disorientato il personale interessato, nell'individuazione di quali missioni vengano effettivamente saldate con tutte le note di spesa correlate. Stante quanto sopra si è chiesto un sollecito intervento volto a risolvere la problematica in questione, tenuto conto che paradossalmente in alcune Direzioni

Interforze si sta anche procedendo a contestare addebiti al personale operante, per non aver provveduto nei tempi previsti, in ottemperanza a disposizioni interne, alla chiusura delle missioni effettuate.

♦ **Trattamento di fine servizio**

La Corte Costituzionale si pronuncerà sulla rateizzazione del pagamento del TFS per il pensionamento di anzianità. L'Anfp, partner storico del SIAP, ha portato all'esame del TAR Lazio la questione della legittimità costituzionale delle norme che regolano le modalità di erogazione del TFS nei confronti dei dirigenti collocati a riposo per raggiunti limiti di età, che, come è noto, è dilazionato in 3 anni dal pensionamento. Il TAR Lazio ha accolto l'istanza dell'Associazione ritenendo che la disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito sia un orizzonte temporale definito che l'iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento al pensionamento per limiti di età, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, maturate attraverso la prestazione dell'attività lavorativa, rischia di essere compromessa, poiché risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana. Infatti, le indennità di fine rapporto costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione, qualità e quantità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare e a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. alla tempestività della sua corresponsione percezione di detto trattamento appunto in funzione previdenziale L'art. 36 Cost. statuisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla La retribuzione, pertanto, da una parte, non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e, dall'altro, deve essere adeguata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., avendo a riguardo non solo alla entità della retribuzione, ma anche alla tempestività della sua corresponsione. È infatti evidente che una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il lavoratore una utilità inferiore a quella corrisposta tempestivamente Proprio il carattere di retribuzione differita riconosciuta alle indennità di fine rapporto, comporta la necessità che anche queste ultime debbano essere corrisposte tempestivamente e non possano essere diluite strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del lavoro. Ciò a maggior ragione se si considera che, notoriamente, il lavoratore, sia pubblico che privato, specie se in età avanzata, in molti casi si propone — proprio attraverso l'integrale e immediata di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo. Inoltre il TAR ha ricordato che la Corte Costituzionale ha più volte affermato il principio per il quale una misura come quella in esame non può riguardare un arco temporale indefinito, ma deve essere giustificato da una crisi contingente e deve atteggiarsi quale misura una tantum. La misura in questione, al contrario, pur legata a una situazione di crisi contingente, non ha una durata prestabilita, ma ha assunto un carattere strutturale e perciò il TAR ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

♦ **188° Corso A.A. Ricorso riservato agli iscritti S.I.A.P. Sentenza**

Il Tar Lazio si è espresso in merito ricorso favore dei colleghi del 188° Corso A.A. Nella sentenza RG.12423/14 intentato dal S.I.A.P. in N. 05759/2022 REG.PROV.COLL. N. 12423/2014 REG.RIC Lazio, pubblicata lo scorso 9 maggio, si evince il mancato accoglimento delle richieste espresse nel ricorso presentato "... per la tardiva assunzione e ricostruzione di carriera giuridica ed economica". Visti gli esiti e considerati i tempi della giustizia amministrativa ci siamo attivati per la valutazione della possibilità di reclamare il risarcimento dei

danni morali causati dalla lungaggine processuale ex L. 89/2001 tramite l'agenzia " Associazione Tutela dei Diritti " che si sta adoperando a preparare tutta la documentazione necessaria ad esprimere il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno subito per l'irragionevole durata di un processo. La possibilità di cui sopra è riservata ai soli ricorrenti iscritti al S.I.A.P. che nel corso dell'anno 2020 hanno confermato e sottoscritto le istanze di fissazione udienza finalizzate ad evitare la perenzione ovvero l'estinzione del giudizio, successivamente depositate dallo studio legale incaricato dalla Segreteria Nazionale. Con la consueta trasparenza che caratterizza la nostra Organizzazione Sindacale, specifichiamo che: - la richiesta di risarcimento non è cumulativa ma riguarda ogni singolo ricorrente; l'azione intrapresa non prevede alcun costo iniziale ma un contributo 15% sull'eventuale quantificazione economica riconosciuta e solo dopo che il ricorrente avrà ottenuto materialmente il compenso del risarcimento. La prefata associazione si fa carico delle spese legali derivanti dall'opera posta in essere nonché degli oneri in caso di soccombenza, come da specifica convenzione. Le Segreterie Provinciali sono a disposizione dei ricorrenti che riceveranno il materiale informativo, modulistica e indicazioni specifiche direttamente sulla propria e mail fornita in relazione al ricorso in argomento e avranno quindi la facoltà di intraprendere questo cammino per l'ottenimento di un giusto risarcimento.

Dal Territorio:

◆ Genova – Il SIAP audito in Consiglio Regionale Liguria dalla Prima Commissione Affari Generali



Il giorno 16 Maggio la Prima Commissione Affari Generali, Istituzionali e Bilancio del Consiglio Regionale della Liguria ha convocato il SIAP, unico Sindacato della Polizia di Stato ad essere audito unitamente a CGIL CISL UIL. L'argomento oggetto dell'audizione è stato il D.D.L. 109: "Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)". La presenza del SIAP a questa audizione rappresenta un riconoscimento all'attività

sindacale svolta da anni sul territorio regionale sulle politiche della sicurezza per ottenere, per esempio l'istituzione della commissione antimafia su un territorio fortemente interessato al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, evidenziando l'esigenza di rafforzare l'attività investigativa. La legge regionale oggetto di modifica attinge a piene mani dal DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città il quale ha individuato e differenziato l'importanza ed il valore sociale della Sicurezza integrata e della Sicurezza urbana sul territorio nazionale. L'intervento del SIAP in audizione si è fortemente concentrato sui contenuti del parere congiunto depositato dal Segretario Generale SIAP Nazionale Tiani e del Segretario Nazionale ANFP Letizia sul contenuto del nuovo testo unificato di numerose proposte di legge inerente le disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Infatti riteniamo che il nuovo testo dell'art.2 della legge regionale nr.28 del 24 dicembre 2004, che prevede la sostituzione della Consulta con il Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, sia un importante strumento tecnico ma naturalmente anche politico che a nostro parere non può assolutamente privarsi della presenza dei quattro questori delle province liguri. Rileviamo con rammarico è preoccupazione che la scelta di escludere la figura del Questore, unico titolare della potestà di emanare le ordinanze per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, dal tavolo regionale dove vengono valutati e promossi progetti di sicurezza integrata, deve essere assolutamente rivalutata e la nostra richiesta locale, si trova perfettamente in linea a quanto sostenuto a livello nazionale dal nostro segretario generale in merito alla mancata previsione della partecipazione del questore, nella sua qualità di Autorità Provinciale e locale di Pubblica Sicurezza, alle intese tra Prefetto e Sindaci, circa la rimodulazione degli interventi per la sicurezza urbana, finalizzati a definire le disposizioni necessarie per concretizzare il pre-

SIAP-Info@m

N. 06
del 20 Maggio 2022**Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

**Responsabile
di redazione**

Loredana Leopizzi

RedazioneEnzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso**Collaboratori**Giuseppe Crupi
Vito VentrellaSede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

visto rafforzamento dello specifico scambio informativo che sarà introdotto dalla legge in fase di valutazione parlamentare.

Pertanto durante l'audizione abbiamo chiesto che venga valutata la modifica del suddetto art 3 del DDL 109, al fine di integrare tra i soggetti presenti al Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, anche la figura dei quattro questori presenti presso le province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. A rafforzare con un esempio la fondatezza della nostra richiesta, annoveriamo quanto già evidenziato dal SIAP in questi giorni in merito alla recentissima inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale che, come noto, è stata realizzata dal Comune di Genova con i fondi stanziati a favore del Ministero dell'Interno attraverso il Decreto Sicurezza del 2018. Ebbene, se si fosse attuato un preventivo coordinamento locale istituzionale (previsto tra l'altro dal DL 14/2/2017 n.24) si sarebbe evitato un evidente corto circuito che renderà disagevole il pieno utilizzo delle potenzialità avveniristiche della nuova centrale della Polizia Locale, viste le condizioni tecnicamente obsolete e logisticamente disastrose della Centrale Operativa della Questura di Genova che, naturalmente, si trova ad un livello d'intervento tecnico decisionale superiore, rispetto a quello della Centrale della Polizia Locale. (Circostanza esplicitata nella relazione introduttiva presentata dalla Prima Commissione regionale ove cita testualmente: "È bene premettere innanzitutto che la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, con esclusione della polizia amministrativa locale, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato...". Pertanto, se il Sindaco Bucci avesse preventivamente condiviso il progetto con il Questore, probabilmente oggi con gli stessi fondi avremmo una centrale all'avanguardia a disposizione di chi garantisce sicurezza ai cittadini, rispettando le competenze in materia di sicurezza sul territorio, così come previsto dalla normativa vigente.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Per le **CONVENZIONI** che il SIAP ha stipulato a favore degli iscritti e dei famigliari, è possibile collegarsi alla pagina dedicata raggiungibile da [QUI](#)

Seguici anche sui nostri canali social

